

Comune di San Salvatore di Fitalia

Provincia di Messina

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 01 del Reg.

Data 11.01.2019

OGGETTO: Modifica delibera di Giunta C.le n. 161 del 28.12.2018. ad oggetto: "Atto di indirizzo politico-amministrativo - Approvazione convenzione ex art 14 CCNL Comparto Regioni-Enti locali, del 22 gennaio 2004, tra i Comuni di San Salvatore di Fitalia e San Marco D'Alunzio per l'utilizzo congiunto del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Marco D'Alunzio".

L'anno duemiladiciannove il giorno UNDICI del mese GENNAIO alle ore 13,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

**VENTIMIGLIA ROSARIO
MILETI MARIO
BARONE ROSARIO
CANCIGLIA ALESSANDRO
SAVA MARTA**

**SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE**

Presente	Assente
	X
	X
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il L'ASSRE ANZIANO CANCEGLIA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Modifica delibera di Giunta C.le n. 161 del 28.12.2018. ad oggetto: “Atto di indirizzo politico-amministrativo - Approvazione convenzione ex art 14 CCNL Comparto Regioni-Enti locali, del 22 gennaio 2004, tra i Comuni di San Salvatore di Fitalia e San Marco D’Alunzio per l’utilizzo congiunto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Marco D’Alunzio”.

Premesso:

- Che in questo Ente è vacante un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D P.T. a 18 ore;
- Che l’incarico di Responsabile di Posizione organizzativa del Settore Tecnico, attribuito all’ Ingegnere Michele Gatto con contratto di lavoro ai sensi dell’art.1 comma 557 L.311/2004 scade il 31.12.2018;
- Che per motivi di lavoro lo stesso non può più ricoprire l’incarico di che trattasi;
- Che all’interno dell’Ente non ci sono altre professionalità disponibili per la copertura del posto emarginato in oggetto;
- Che si rende, pertanto, necessario provvedere al reperimento di una figura professionale, per la copertura del predetto posto, alla quale verrà attribuita la responsabilità di Posizione Organizzativa;
- Che da molti anni, l’incarico di che trattasi è stato svolto mediante l’utilizzo di convenzione ex art 14 del CCNL del 22.01.2004 e/o convenzione ex art 557 della L. n. 311/2004;
- Che il comune di San Salvatore di Fitalia fa parte dell’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi” assieme ai comuni di San Marco e Capri Leone;
- Che con nota prot. n. 4059 del 20.06.2018 è stata inoltrata la richiesta di disponibilità a stipulare una convenzione, ex art. 14 del CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 22 gennaio 2004, per l’utilizzo congiunto di personale con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D in servizio al comune di San Marco D’Alunzio;
- Che con nota prot. n. 8191 del 27.12.2018 il comune di San Marco D’Alunzio ha manifestato la propria disponibilità alla sottoscrizione della predetta convenzione per la durata di 12 ore settimanali per l’utilizzo congiunto dell’Ingegnere Francesco Armeli, Responsabile dell’area Tecnica, del comune di San Marco D’Alunzio il quale ha prestato il proprio assenso;
- Che l’Ingegnere Francesco Armeli è dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con il profilo di Istruttore direttivo Tecnico, cat. D, posizione economica D4;
- Che con deliberazione di giunta C.le n. 161 del 28.12.2018 è stato approvato lo schema di “convenzione”, tra i Comuni di San Salvatore di Fitalia e San Marco d’Alunzio per l’uso congiunto dell’Ingegnere Francesco Armeli, categoria D, profilo di Istruttore Direttivo Tecnico per il 33,33 % del proprio orario di lavoro ordinario, pari a 12 ore settimanali per anni due;
- Che con deliberazione di Giunta C.le n. 06 del 10.01.2019 il comune di San Marco D’Alunzio ha autorizzato il predetto dipendente fino al 30.06.2019;
- Che occorre pertanto rettificare la deliberazione di giunta C.le n. 161/2018 dando atto che la durata della convenzione decorrerà dalla stipula della stessa e fino al 30.06.2019;

Preso atto che:

- l’art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante

- convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
 - tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
 - che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

Richiamato il seguente parere della Corte dei Conti:

- **Del. n. 223/2012/PAR-Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte** – secondo la quale “...risulta evidente la estraneità di simili fattispecie all'ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, così come sopra sinteticamente delineato (cfr. questa Sezione par. n. 200 del 23 maggio 2012). Quest'ultima norma, invero, come rilevato, mira a limitare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico. Diversamente, le fattispecie di cui ai ridetti art. 14 CCNL e art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 non comportano l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime”;

Rilevato che

- il Comune di San Salvatore di Fitalia è soggetto al patto di stabilità interno;
- il D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 ha abrogato l'art 76 comma 7 del D.l 112/2008;
- pertanto, i vincoli in materia di spesa del personale riguardano il rispetto delle previsioni di cui al comma 557 dell'articolo unico della L. n. 296/2006 e s.m.i., ossia l'obbligo di non superare nell'anno 2019 il valore della media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

Dato atto che

- la spesa presunta del personale sostenuta nell'anno 2018 (determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalle Legge Fiscale N.44/2012), è pari ad € 713.721,64 mentre la media della spesa del triennio 2011-2013 è stata pari ad € 953.894,22 e pertanto la spesa del personale per il 2018 risulta inferiore e che si prevede di rispettare il suddetto trend di spesa storica anche nel corso dell'esercizio 2019;

- è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2017 e che si prevede di rispettare il patto per l'anno 2018;
- l'Ente non è strutturalmente deficitario;

Letti e richiamati:

- il **Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi** del Comune di San Salvatore di Fitalia;
- l'**Organigramma dell'Ente**, la **Dotazione Organica**, i **Profili Professionali** presenti nel Comune di San Salvatore di Fitalia e la relativa ripartizione tra i Settori presenti nell'Ente;

Accertato che, alla luce dei pareri espressi dalla corte dei conti, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente provvedimento non opera il limite previsto dall'art. 9 comma 28 del D.Lgs 78/2010

Ritenuto pertanto, che in previsione nel 2019 saranno rispettati i vincoli di spesa sopra indicati, rappresentati dal limite della spesa di personale 2019 rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Visto l'allegato schema di convenzione, concordato con il Comune di San Marco D'Alunzio che prevede l'uso congiunto dell'Ingegnere Francesco Armeli, categoria D, posizione economica D 4, profilo di Istruttore Direttivo Tecnico per il 33.33 % del proprio orario di lavoro ordinario, pari a 12 ore settimanali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto i CCNL del Comparto Regioni-Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.E.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE



- 1) **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di modificare** la deliberazione di giunta C.le n. 161 del 28.12.2018 e riapprovare, l'allegato schema di "convenzione", tra i Comuni di San Salvatore di Fitalia e San Marco d'Alunzio per l'uso congiunto dell'Ingegnere Francesco Armeli, categoria D, profilo di Istruttore Direttivo Tecnico per il 33,33 % del proprio orario di lavoro ordinario, pari a 12 ore settimanali, composto da n. 12 articoli;
- 3) **di dare atto** che, in base all'art. 10 della convenzione, la medesima, avrà durata dalla sottoscrizione e fino al 30.06.2019 e potrà essere rinnovata previa deliberazione dei due Enti;
- 4) **di autorizzare** il Responsabile del I Settore alla sottoscrizione della suddetta "convenzione", il cui schema è stato approvato al punto precedente;
- 5) **di dare atto** che all'Ingegnere Francesco Armeli spetta il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza, rapportato alle effettive ore di servizio che verranno prestate presso il Comune di San Salvatore di Fitalia, maggiorato dei benefici economici che gli verranno determinati dall'Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;
- 6) **di dare atto** che al dipendente sarà corrisposto per accedere al Comune convenzionato di San Salvatore di Fitalia, il rimborso delle spese di viaggio come per legge;
- 7) **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento nell'intervento n. 10160101 del redigendo bilancio di previsione 2019 nel rispetto delle previsione di cui all'art. 163 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 dando atto che si tratta di somma obbligatoria per legge e pertanto non frazionabile;
- 8) **di dare atto** che verrà fornita la necessaria informazione ai soggetti sindacali,
- 9) **di trasmettere** il presente atto:
 - al Responsabile dell'Ufficio personale

- al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria ;
- al Comune di San Marco D'Alunzio;

ciascuno per gli atti di competenza;

10) **di rendere** la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del I Settore
Rag. Maria Alfonsa Franchina



Il Proponente




Comune di San Marco D'Alunzio

Città Metropolitana di Messina
Ex Provincia Regionale di Messina


Comune di S. Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina
Ex Provincia Regionale di Messina

Convenzione ai sensi dell'art 14 del CCNL comparto regioni - enti locali, del 22 gennaio 2004, tra il Comune di San Salvatore di Fitalia ed il Comune di San Marco D'Alunzio per l'uso congiunto di un dipendente del Comune di S. Marco D'Alunzio

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ tra:

1) Il Comune di San Salvatore di Fitalia, rappresentato da _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di S. Salvatore di Fitalia (provincia di Messina), via Colonnello Musarra, n. 9 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

2) Il Comune di San Marco D'Alunzio, rappresentato da _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di San Marco D'Alunzio (provincia di Messina), via Aluntina, 70, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- ai sensi del predetto articolo, il Comune di San Salvatore di Fitalia ha inoltrato richiesta di disponibilità al Comune di San Marco D'Alunzio per la stipula di una convenzione per l'utilizzo congiunto di un dipendente Cat D incaricato della P.O. del Settore Tecnico.
- il Comune di San Marco d'Alunzio ha manifestato la propria disponibilità a stipulare la convenzione per l'utilizzo congiunto del proprio dipendente Ing. Francesco Armeli Istruttore direttivo cat. D4, titolare di Posizione organizzativa dell'Area Tecnica;
- L'Ing. Francesco Armeli ha prestato il proprio assenso;

Richiamata la deliberazione di giunta del Comune di San Salvatore di Fitalia n. ____ del _____ e la deliberazione di giunta del Comune di San Marco D'Alunzio n. ____ del _____, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la presente convenzione per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di S. Salvatore di Fitalia, Ing. Francesco Armeli;

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte dei Comuni di San Salvatore di Fitalia e di San Marco D'Alunzio, del Responsabile del Settore Tecnico del San Marco D'Alunzio Ing. Francesco Armeli, inquadrato nella categoria D, posizione economica D4, titolare di posizione organizzativa, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali.

Art. 3 - Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente Ing. Francesco Armeli sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- 24 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di San Marco D'Alunzio
- 12 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di S. Salvatore di Fitalia

La presenza d'ufficio dovrà assicurare comunque l'assolvimento delle incombenze Istituzionali, spettando, in ogni caso, all'accordo delle due amministrazioni la determinazione delle concrete modalità di svolgimento delle funzioni ed in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti convenzionati.

Il Comune di S. Salvatore di Fitalia metterà a disposizione del lavoratore convenzionato i necessari strumenti di lavoro.

Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale, ai fini di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di San Marco D'Alunzio, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di S. Salvatore di Fitalia.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di S. Salvatore di Fitalia con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di San Marco D'Alunzio, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di S. Salvatore di Fitalia le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

Art. 4 - Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.

Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative nell'ambito del piano annuale della formazione del personale in servizio, da predisporre per il dipendente in convenzione anche acquisendo le esigenze formative rilevate presso l'Ente di utilizzazione.

Art. 5 - Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di San Salvatore di Fitalia e dal Comune di San Marco D'Alunzio sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 24 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di San Marco D'Alunzio, ente titolare del rapporto di lavoro,

- per 12 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di S. Salvatore di Fitalia, ente utilizzatore.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di San Marco D'Alunzio in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero, con cadenza trimestrale, specificatamente entro giorno 15 del mese successivo al trimestre, della quota parte a carico del Comune di S. Salvatore di Fitalia e comunque su rendicontazione del comune Capofila.

Art. 6 - Incarichi di posizione organizzativa

Il Responsabile del Settore Tecnica, Ing. Francesco Armeli sarà incaricato delle responsabilità di posizione organizzativa nel Comune di S. Salvatore di Fitalia, ente utilizzatore, secondo la disciplina dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004.

Il Comune di San Salvatore di Fitalia definirà il compenso per l'incarico di posizione organizzativa a suo totale carico.

Il compenso previsto per l'incarico di posizione organizzativa conferito dal Comune di San Salvatore di Fitalia, ente utilizzatore, si cumulerà con quella relativa all'incarico attribuito dall'Ente di appartenenza, Comune di San Marco D'Alunzio, cui verrà comunicato per opportuna conoscenza il relativo provvedimento, fermo restando i valori minimo e massimo della retribuzione di posizione previsti in tal caso dal vigente CCNL.

Il Comune di S. Salvatore di Fitalia rimborserà su rendicontazione del Comune di San Marco D'Alunzio la quota a carico dello stesso. Si dà atto comunque del rispetto dei valori minimi e massimi della retribuzione di posizione in tal caso previsti dall'art. 11 c. 4 del CCNL 31.03.1999.

Nel riconoscere la natura di trattamento economico accessorio, come definito dall'art. 10 del CCNL 31.3.1999, della retribuzione di posizione organizzativa, le parti concordano quanto segue:

- ciascun Ente assumerà la spesa per la posizione organizzativa come sopra specificato;

- al Comune di San Marco D'Alunzio spetterà per intero, a fini di semplificazione operativa, in quanto ente titolare del rapporto di lavoro, la mera gestione della procedura di liquidazione delle complessive spettanze comprensive della retribuzione di posizione relative agli incarichi conferiti dagli Enti convenzionati, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro ed, in particolare dall'art. 10 del CCNL 31.3.1999 e, quindi, in n. 12 ratei per la retribuzione di posizione.

Art. 7 - Compensi accessori cumulabili con l'indennità di posizione organizzativa

Ciascuno degli Enti convenzionati assume in via autonoma ed esclusiva l'onere del finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, sono cumulabili con l'indennità di posizione organizzativa ed integrano forme di trattamento economico accessorio. A titolo esemplificativo si citano: compensi per lavoro straordinario elettorale e per calamità naturali, compensi per la progettazione.

Art. 8 - Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

I Comuni convenzionati di San Marco D'Alunzio e di San Salvatore di Fitalia attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 9 - Modalità di verifica dell'efficacia della convenzione

I Comuni di San Marco D'Alunzio e di San Salvatore di Fitalia definiranno sistemi e modalità per la verifica periodica dell'efficacia della presente convenzione, valutando l'opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla medesima.

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, le Amministrazioni provvedono alla modifica con atti integrativi previa adozione di specifica deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 10 - Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione avrà efficacia fino al 30.06.2019 con possibilità di rinnovo previa deliberazione dei due Enti.

Art. 11 - Risoluzione della convenzione

Ciascun Ente può recedere dalla presente convenzione, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r.

Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà in qualunque momento rinunciare al proprio assenso, salvo preavviso scritto di giorni 30 da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di San Salvatore di Fitalia

Il Comune di San Marco D'Alunzio

Per accettazione e consenso
Il Dipendente
Ing. Francesco Armeli

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 DEL D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Data 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa al cap. 2016010 del Bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta al momento la disponibilità.

Data 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Inoltre, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**, a norma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,

ATTESTA

La copertura finanziaria al cap. 2016010? essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formale è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprapportata;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.

VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;

RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

SUCCESSIVAMENTE STANTE L'URGENZA DI PROVVEDERE
AD UNANIMITA' DI VOTI LA GIUNTA COMUNALE
DECIDERA
DI DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 44/91

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14.1.2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO COMUNALE



- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal 11.01.2019 in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, li

Il Segretario Comunale

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.

.....

Li

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

.....

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. del di Euro N..... del di Euro.....

Il

Ragioniere

.....